

Trento, 07 gennaio 2020

Saldi di fine stagione invernale

In occasione delle svendite i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere "conformi" agli annunci pubblicitari che li riguardano. Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse dovranno riportare tre elementi: il prezzo di vendita originario, il ribasso del prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato.

Ecco i nostri consigli:

- ⇒ Prima di un acquisto **è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita.**
- ⇒ Quella che già in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata. Pertanto può essere utile **uno sguardo alle vetrine già nei giorni che precedono le svendite.**
- ⇒ Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".
- ⇒ I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio.
- ⇒ Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo, si raccomanda sempre di **controllare l'etichetta prima di pagare.**
- ⇒ Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di **conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura**, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.
- ⇒ Dal 2016 i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti anche tramite carte bancomat e di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).
- ⇒ **I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi**; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenti difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desideri usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farsi indicare tale possibilità dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura.
- ⇒ **I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti.** Anche nel caso di prezzi

superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari un po' sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere sempre indicate o fatte presenti al compratore.

Il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all'acquisto, per **qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell'acquisto**. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell'acquisto. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore.

Il Corpo di Polizia Locale di Trento e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possono intervenire in caso di ingannevolezza o prassi commerciali scorrette.

Maggiori informazioni presso il CRTCU (tel. 0461-984751).